

**MODIFICA AL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI IN  
MATERIA DI PROGRESSIONE TRA LE AREE**  
**Approvato con deliberazione n. 43 del 26/05/2023**

**Art. 31 bis – Progressioni tra le aree**

1. Il presente articolo disciplina le progressioni tra le aree ai sensi dell'art. 52 comma 1-bis del D.Lgs 165/2001, come modificato dall'art. 3 del Decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80. Alle selezioni potrà partecipare il personale in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) titolo di studio richiesti per l'accesso dall'esterno rispetto ai posti da ricoprire;
  - b) valutazione positiva della performance conseguita per almeno tre successive annualità nell'ente per il quale si effettua la selezione; si intende per valutazione positiva un giudizio superiore al 70% del punteggio assegnato alla performance individuale secondo il sistema di valutazione vigente nel tempo;
  - c) assenza di provvedimenti disciplinari nell'ultimo biennio.
2. La selezione dei candidati avviene con le seguenti modalità:
  - a) avviso di selezione: è predisposto dal Dirigente / Responsabile dell'unità organizzativa di assegnazione, è adottato con provvedimento del Responsabile del Personale e deve contenere i seguenti elementi: la categoria il profilo professionale e il numero di posti messi a selezione, i requisiti per l'accesso prescritti per l'ammissione, i criteri di valutazione dei curriculum, le modalità per l'inoltro delle domande di ammissione, il termine perentorio entro il quale le domande devono pervenire all'amministrazione;
  - b) Pubblicizzazione il bando di selezione è pubblicato per la durata di almeno 10 (dieci) giorni all'Albo Pretorio: idonea comunicazione verrà fornita ai dipendenti potenzialmente aventi i requisiti per partecipare alla progressione interna. Copia del bando di selezione è trasmessa alle Organizzazioni Sindacali Aziendali ed alla RSU;
  - c) Operazioni Preliminari: il Responsabile del Settore Personale scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, procede alla valutazione delle domande pervenute ai fini della loro ammissibilità e trasmette i risultati alla Commissione.
  - d) Commissione Giudicatrice: la Commissione Giudicatrice delle procedure selettive di progressione interna è nominata dal Responsabile del Personale in fase di indizione della procedura selettiva, per la sua composizione si rinvia all'art. 44 del Regolamento Uffici e Servizi.
3. L'avviso di selezione disciplina le modalità di svolgimento della procedura e l'assegnazione dei punteggi per ciascun elemento di valutazione. In ogni caso, l'avviso deve prevedere un'adeguata ponderazione dei seguenti fattori:
  - a) Possesso di titoli di studio superiori a quelli richiesti per l'accesso dall'esterno (dal 20 al 30% del punteggio complessivo assegnabile);
  - b) Numero e tipologia degli incarichi rivestiti, con particolare riferimento alle funzioni proprie del profilo e del servizio di assegnazione (dal 20 al 30% del punteggio complessivo assegnabile);
  - c) Competenze professionali specifiche per le materie attinenti il servizio di assegnazione (dal 40 al 60%). Le competenze possedute dovranno risultare dal Curriculum vitae richiesto in sede di selezione ovvero, se ritenuto opportuno dalla commissione, approfondite mediante colloquio individuale.
4. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti delle preferenze di legge. La graduatoria di merito, composta dai candidati che hanno superato positivamente la prova, e la nomina del vincitore della selezione, è approvata con determinazione del Responsabile del Personale e potrà essere utilizzata esclusivamente per la copertura del medesimo posto che si dovesse rendere vacante a causa di cessazione dall'impiego del vincitore.